REGOLAMENTO (CEE) N. 22/77 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1977

relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di un primo quantitativo di burro in virtù del regolamento (CEE) n. 2452/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (6), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2452/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di burro detenuto dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2452/76, sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 10 000 tonnellate di burro detenuto dagli organismi d'intervento di altri Stati membri ; che occorre procedere al trasferimento di un primo quantitativo di 5 000 tonnellate di burro messo a disposizione dall'organismo d'intervento tedesco e stabilire le modalità di applicazione di tale misura ;

considerando che l'organismo d'intervento italiano deve essere sollecitamente informato delle località di deposito del quantitativo che deve essere trasferito ; che le stesse informazioni e quelle relative alla localizzazione dei magazzini di destinazione in Italia devono essere trasmesse alla Commissione, per consentirle fra l'altro di valutare le incidenze finanziarie di questo trasferimento ;

considerando che, per l'economicità dei costi dell'operazione, è opportuno fare ricorso ad una procedura di gara per il trasporto verso l'Italia ;

considerando che, dato il carattere specifico di questo trasferimento e l'incertezza che caratterizza attualmente l'evoluzione del mercato del burro in Italia, occorre prevedere che il primo quantitativo di burro oggetto della presente misura sia, fino a nuovo ordine, attribuito solo alla vendita in virtù del regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2575/76 (9) ;

considerando che, dato il carattere non commerciale del trasferimento del burro in oggetto, non si applica per detto trasporto alcun importo compensativo monetario ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 2452/76, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 5 000 tonnellate di burro acquistato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. L'organismo d'intervento tedesco prende gli opportuni provvedimenti affinché il quantitativo considerato sia disponibile al 10 gennaio 1977.

Esso sceglie le località di magazzinaggio di preferenza tra quelle più vicine al paese di destinazione, in numero il più possibile limitato.

Entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, esso comunica all'organismo d'intervento italiano e alla Commissione l'elenco delle località in cui è immagazzinato il quantitativo che deve essere trasferito.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 1.
(8) GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.
(9) GU n. L 293 del 23. 10. 1976, pag. 23.

3. Entro 12 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo d'intervento italiano comunica all'organismo d'intervento tedesco e alla Commissione l'elenco dei magazzini di destinazione del quantitativo considerato.

4. Per quanto concerne i depositi frigoriferi nei quali l'organismo d'intervento italiano immagazzinerà il burro, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 685/69.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il burro, caricato su mezzo di trasporto franco banchina magazzino dell'organismo d'intervento fornitore, dopo averne controllato la quantità, la qualità e il condizionamento e da tale momento ne assume la responsabilità.

2. L'importo delle spese di inoltro del burro è determinato dall'organismo d'intervento italiano mediante procedura di gara.

Tali spese comprendono :

a) il trasporto (caricamento escluso) dalla banchina del magazzino di partenza fino alla banchina del magazzino di destinazione ;

b) lo scaricamento e l'immissione nel deposito frigorifero ;

c) le spese di assicurazione concernenti il valore della merce determinato dal prezzo d'intervento del burro.

3. L'organismo d'intervento italiano determina le clausole e condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Esse devono fra l'altro prevedere il deposito di una cauzione in ordine al buon fine della gara.

Nelle suddette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine l'organismo d'intervento italiano comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione il testo del bando di gara al quale ci si riferirà in una nota pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 8 giorni prima della data limite fissata dall'organismo d'intervento italiano per la presentazione delle offerte.

Le offerte presentate all'organismo d'intervento italiano sono espresse e accettate in lire italiane.

4. Sono dichiarati aggiudicatari il migliore o i migliori offerenti.

Tuttavia, qualora le offerte non corrispondano ai prezzi e ai costi normalmente praticati, la gara è annullata.

5. Le autorità italiane tengono la Commissione informata in merito allo svolgimento delle operazioni di gara e ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 3

1. Al momento della spedizione del burro verso l'Italia è presentato all'ufficio doganale di partenza un ordine di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore. Nell'ordine di ritiro, che deve recare un numero di serie, devono figurare :

a) la descrizione della merce ;

b) il numero, la natura, i marchi e i numeri dei colli ;

c) il peso lordo e il peso netto della merce ;

d) il riferimento del presente regolamento ;

e) l'indirizzo del magazzino di destinazione dell'organismo d'intervento italiano.

L'ordine di ritiro è conservato dall'ufficio doganale di partenza.

2. Il documento di transito comunitario applicabile deve recare nella casella n. 31, oltre alla descrizione della merce, una delle seguenti diciture :

« Destinato ad essere fornito all'organismo d'intervento italiano al deposito seguente : ... (regolamento (CEE) n. 22/77) » ;

« Zur Lieferung an die italienische Interventionsstelle nach folgendem Lagerhaus : ... (Verordnung (EWG) Nr. 22/77) ».

« Destiné à être livré à l'organisme d'intervention italien à l'entrepôt suivant : ... (Règlement (CEE) n° 22/77) ».

3. Se il documento di transito comunitario applicabile è sostituito da un nuovo documento, quest'ultimo reca la stessa dicitura contenuta nel documento iniziale.

4. Se per il trasporto del burro in causa è fatta applicazione del regolamento (CEE) n. 304/71, la dicitura di cui al precedente paragrafo 2 è apposta sulla lettera di vettura internazionale (GIM) nella casella « Designazione della merce » o, secondo il caso, sul bollettino di spedizione « collo espresso internazionale » (TIEx). Tale dicitura è autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza.

Articolo 4

Per il burro oggetto del trasferimento di cui al presente regolamento non si applica alcun importo compensativo monetario.

Articolo 5

In attesa di altre disposizioni la vendita, da parte dell'organismo d'intervento italiano, del burro oggetto del presente regolamento è limitata all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1717/72. In virtù di tale regolamento, l'organismo d'intervento italiano vende solo un quantitativo fino a concorrenza di 1 000 tonnellate di burro.

Tale vendita è limitata alle istituzioni e collettività senza scopo di lucro stabilite in Italia.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1977.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione